Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **Roma - Mercoledì, 3 settembre 1930 - Anno VIII** **Numero 206**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	60	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo. via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15 — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 66 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa Molisana del Libro». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn 271-275: Soc. Ed Internazionale via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr popolare «Minerva», via Galilei n 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli Corso Giuseppe Verdi n 37. — **Grosseto:** Signorelli F — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P M Ricci — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc Ed Internazionale, via Bocchetto n 8; A Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249 250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ Bruni Marelli — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n 3844 — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 50: **Ministero delle finanze:** Obbligazioni 3 per cento della Ferrovia Vittorio Emanuele, sorteggiate nella 63ª estrazione effettuata in Roma il 9 agosto 1930.

(5116)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1492.

LEGGE 29 maggio 1930, n. 1180.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409, relativo all'approvazione della proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Téhéran il 6 novembre 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1929-VIII, n. 2409, che ha approvato la proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa con scambio di note intervenuto in Téhéran, tra il Regio Ministro d'Italia ed il Reggente del Ministero degli affari esteri persiano, in data 6 novembre 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

R. LEGAZIONE D'ITALIA
IN PERSIA

Téhéran, le 6 novembre 1929.

N. 865

Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que, conformément à la prorogation, faite par lettres échangées le 9 août dernier, du règlement provisoire des relations de l'Italie avec la Perse daté du 25 juin 1928, les dispositions dudit règlement expirent le 10 novembre 1929.

Le Gouvernement Italien, en s'attendant à ce que les conventions prévues par l'arrangement provisoire susmentionné soient conclues dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions définitives et au plus tard jusqu'au 10 mai 1930.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Directeur Général, les assurances de ma haute considération.

G. DANEO, *Ministre d'Italie.*

Son Excellence
Monsieur H. GAFFARY
Directeur Général du Ministère Impérial des Affaires Etrangères
TÉHÉRAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES

Téhéran, le 6 novembre 1929.

N. 9559.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à Vostre connaissance que, conformément à la prorogation, faite par lettres échangées le 9 août dernier, du réglement provisoire des relations de la Perse avec l'Italie daté du 25 juin 1928, les dispositions dudit réglement expirent le 10 novembre 1929.

Le Gouvernement Persan, en s'attendant à ce que les conventions prévues par l'arrangement provisoire susmentionné soient conclues dans le plus bref délai possible, consent, sous condition de réciprocité, à ce que l'arrangement provisoire en question continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions définitives et au plus tard jusqu'au 10 mai 1930.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Directeur Général du Département Politique:
H. GAFFARY.

Son Excellence
Monsieur G. DANEO
Ministre d'Italie
TÉHÉRAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Numero di pubblicazione 1493.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 1085.

Approvazione della convenzione per la istituzione ed il mantenimento della Regia scuola superiore di architettura in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, art. 32, ed il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, articoli 15 e 30, 1° comma;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione per la istituzione della Scuola superiore di architettura in Napoli, stipulata in Napoli il giorno 16 maggio 1930 - Anno VIII, fra i Ministri per le finanze e per la educazione nazionale, la provincia di Napoli, il comune di Napoli, il Banco di Napoli e gli altri enti contribuenti al mantenimento della Scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 66. — MANCINI.

N. di repertorio 11.

Atto di convenzione per la istituzione e il mantenimento della Regia scuola superiore di architettura in Napoli.

REGNANDO SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1930, anno VIII dell'Era Fascista, il giorno 16 del mese di maggio, in una sala della Reale accademia di belle arti in Napoli, sita in via Bellini n. 36.

Innanzi a me sottoscritto Luigi Iaricci, direttore di segreteria presso detta Accademia, delegato alla stipulazione del presente atto con decreto Ministeriale in data 27 febbraio 1930 - Anno VIII, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1930-VIII, registro 5 Educazione nazionale, foglio 169 ed alla presenza dei signori:

1. Calza Bini on. prof. Alberto fu Eduardo, direttore della Scuola superiore di architettura, nato a Roma addì 7 dicembre 1881, domiciliato per la carica presso la suddetta Scuola;

2. Ricci prof. Carlo Luigi fu Giacomo, nato a Novi Ligure (Alessandria) addì 21 gennaio 1884 e domiciliato in Napoli, via Posillipo n. 239, testimoni cogniti, idonei e richiesti;

Si sono costituiti:

1. **Tenti cav. uff. prof. dott. Gino in rappresentanza del Ministero della educazione nazionale, giusta delega ricevuta da quel Dicastero con decreto in data 1° febbraio 1930-VIII, (allegato sotto il n. 1);**

2. **Loy comm. Bonifacio, intendente di finanza di Napoli, in rappresentanza del Ministero delle finanze, giusta delega in data 19 febbraio 1930-VIII, ricevuta da quel Dicastero e per esso dall'Intendenza di finanza di Napoli (allegato sotto il n. 2);**

3. **De Riseis comm. Giovanni, duca di Bovino, podestà di Napoli, che interviene personalmente nella qualità di capo del Municipio di Napoli;**

4. Caracciolo comm. Nicola, principe di Forino, preside dell'Amministrazione provinciale di Napoli, che interviene personalmente nella qualità di capo dell'Amministrazione;

5. Musco comm. prof. Adolfo, consigliere governativo del Banco di Napoli, in rappresentanza del medesimo Banco, giusta delega in data 17 luglio 1929 per notaio Giuseppe Gaveglia (allegato sotto il n. 3);

6. Borriello gr. uff. on. Biagio, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia, giusta delega con deliberato della presidenza in data 4 settembre 1929-VII, (allegato sotto il n. 4);

7. De Francesco ing. prof. Domenico, vice presidente dell'Unione industriale della provincia di Napoli, in rappresentanza della stessa Unione industriale, giusta delega deliberata dalla Giunta esecutiva in data 5 giugno 1929-VII, (allegato sotto il n. 5);

8. Cenzato comm. ing. Giuseppe, amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della Società meridionale di elettricità anonima in rappresentanza della stessa Società, giusta delega del Consiglio di amministrazione della suddetta Società, in data 18 febbraio 1929, (allegato sotto il n. 6);

9. Romaldo avv. Andrea, in rappresentanza del comune di Salerno, giusta delega del commissario prefettizio in data 2 maggio 1929-VII (allegato sotto il n. 7);

10. Cimino avv. comm. Giovanni, della Direzione generale del Banco di Napoli, in nome e parte del municipio di Bari, giusta delega deliberata dal comune di Bari in data 13 marzo 1930-VIII (allegato sotto il n. 8);

11. Limoncelli comm. avv. on. Mattia, presidente della Reale accademia di belle arti di Napoli, in nome e vece del municipio di Avellino, giusta delega in data 10 marzo 1930-VIII, per notaio Modestino Di Pietro di Monteforte (allegato sotto il n. 9);

Tutti i costituiti sono domiciliati elettivamente per le cariche presso i Dicasteri e gli Enti che rappresentano, meno il comm. Loy Bonifacio, domiciliato in Napoli presso l'Intendenza di finanza.

Si premette che per iniziativa degli anzidetti Ministeri ed Enti si è addivenuto nel proposito di istituire una Regia scuola superiore di architettura in Napoli, a norma dell'art. 32 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dell'art. 15 del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214, e che nelle spese per il mantenimento della Scuola anzidetta, previste in lire italiane 196.800 hanno deliberato di contribuire lo Stato, il comune e la provincia di Napoli, nonchè il Banco di Napoli, il locale Consiglio provinciale dell'economia, l'Unione industriale fascista, la Società meridionale di elettricità, i comuni di Salerno, di Bari, di Avellino, per complessive lire italiane 189.300, come risulta dai deliberati degli Enti allegati sotto i numeri dieci e undici (municipio di Napoli), dodici (Amministrazione provinciale di Napoli), tredici, quattordici e quindici (Banco di Napoli), sedici e diciassette (Consiglio provinciale dell'economia), diciotto e diciannove (Unione industriale fascista Napoli), sei (Società meridionale di elettricità Napoli), venti (municipio di Salerno), otto (municipio di Bari) ventuno (municipio di Avellino).

A tale somma si aggiungono lire italiane 7500 di rendita annua di tre cartelle del consolidato 5 % (Littorio) del capitale nominativo di lire italiane 50.000 ognuna, contrassegnate coi numeri 086902, 086903 e 022960 per l'importo complessivo nominativo di lire italiane 150.000 derivate da economie di contributi versati dagli Enti in precedenti esercizi per l'avviamento della Scuola;

Che dopo opportune trattative il Ministero delle finanze, il Ministero dell'educazione nazionale e gli Enti interessati hanno concordato le condizioni per l'istituzione della Scuola, giusta lo schema di convenzione tra gli stessi stabilito e sottoposto come per legge al parere del Consiglio di Stato:

Tutto ciò premesso e considerato dai suddetti signori nelle rispettive rappresentanze, si conviene quanto segue:

a) la narrativa che precede forma parte integrale ed essenziale del presente atto;

b) l'on. Mattia Limoncelli, quale presidente della Reale accademia di belle arti di Napoli, responsabile delle cartelle al portatore depositate presso l'economo dell'Accademia stessa, consegna i titoli suddetti per l'importo nominativo di L. 150.000 contrassegnati con i numeri 086902, 086903, 022960, a me ufficiale rogante, con l'incarico di provvedere, in base al presente atto, al tramutamento degli stessi in titoli intestati alla Scuola superiore di architettura;

c) il presente atto è impegnativo e valido fin da ora per gli Enti intervenuti, e sarà impegnativo e valido per i Dicasteri dopo l'approvazione a termine di legge;

d) i rapporti tra i costituiti Enti sono regolati dai patti e dalle condizioni della convenzione, della quale in narrativa, che viene qui ripetuta per la sua formale accettazione.

CONVENZIONE.

Art. 1.

E' istituita in Napoli una Regia scuola superiore di architettura a norma degli articoli 32 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e 15 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214.

Art. 2.

L'intero corso della Scuola ha la durata di cinque anni.

La laurea di architetto, che vi si consegue a termine del corso, costituisce a tutti gli effetti titolo legale per l'ammissione agli esami di Stato, di cui ai Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2909, e 29 giugno 1924, n. 1388.

Art. 3.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono:

a) lo Stato riversando a favore di essa le somme realizzabili in economia con la soppressione del posto di professore di architettura nella Accademia di belle arti in Napoli (grado 7° e 6°, art. 2 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 801, e decreto Ministeriale 3 maggio 1927), e con quelle derivanti dalla economia di un posto di aiuto alla cattedra anzidetta (oltre la concessione dei locali di cui all'art. 17 della presente convenzione e oltre al personale d'ufficio e subalterno) annue	L.	28.800
b) il comune di Napoli con annue	»	43.000
c) la provincia di Napoli con annue	»	28.000
d) il Banco di Napoli con annue	»	66.000
e) il Consiglio provinciale dell'economia in Napoli con annue	»	10.000
f) l'Unione industriale fascista con annue	»	6.000
g) la Società meridionale di elettricità con annue	»	3.000
h) il comune di Salerno con annue	»	2.000
i) il comune di Bari con annue	»	2.000
l) il comune di Avellino con annue	»	500
m) cartelle del consolidato 5 % (Littorio) per la somma nominativa di L. 150.000 derivate da economie di contributi versati dagli Enti in precedenti esercizi per l'avviamento della Scuola	»	7.500
Totale	L.	196.800

per coprire la spesa preventivata di annue L. 196.800 occorrenti per il mantenimento della Scuola stessa.

I contributi di altri Enti eventualmente concorrenti con una somma per una volta tanto, formeranno un capitale le cui rendite saranno devolute, come gli anzidetti contributi, al mantenimento della Scuola.

I proventi delle tasse e sopratasse scolastiche, la misura delle quali sarà determinata dallo statuto, sono inscritti in entrata nel bilancio della Scuola, la quale provvede ai pagamenti delle somme dovute ai sensi dell'art. 100 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Ogni eventuale successivo aumento di spesa che si rendesse necessario per il mantenimento della Scuola farà carico esclusivamente al bilancio dei singoli Enti locali che concorrono nella spesa per il mantenimento di essa.

Art. 4.

Il personale insegnante della Scuola è composto:

a) di tre professori di ruolo con il trattamento economico di carriera attribuito, così per gli stipendi, come per ogni altra indennità ed emolumento, ai professori di ruolo delle Regie università ed Istituti superiori di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

b) di almeno dieci professori incaricati, retribuiti nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione della Scuola;

c) del personale assistente e tecnico, nel numero che sarà riconosciuto necessario che verrà retribuito in misura da determinarsi dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Il personale di segreteria, d'ordine, subalterno è fornito normalmente dal Ministero dell'educazione nazionale con destinazione dai ruoli dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Ad eventuali deficienze e bisogni straordinari provvede il Consiglio di amministrazione sui fondi degli Enti sovventori.

Art. 5.

Il governo della Regia scuola superiore di architettura appartiene:

a) al Consiglio di amministrazione;

b) al direttore;

c) al Consiglio della Scuola.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione della Regia scuola di architettura è composto come segue:

del presidente della Regia accademia di belle arti che lo presiede;

del direttore della Scuola;

di un professore di ruolo designato dal Consiglio didattico;

di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

di un rappresentante del Ministero delle finanze;

di un rappresentante del comune di Napoli;

di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

di un rappresentante del Banco di Napoli;

di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia in Napoli;

di un rappresentante della Società meridionale elettrica;

di un rappresentante del comune di Salerno;

di un rappresentante del comune di Bari;

di un rappresentante dell'Unione industriale fascista di Napoli;

di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista di professionisti ed artisti.

Ove il direttore della Scuola sia lo stesso professore di ruolo designato dal Consiglio della Scuola, questo provvederà a sostituirlo con altro insegnante della Scuola stessa.

Art. 7.

Il Consiglio della Scuola si compone:

del direttore della Scuola che lo presiede, dei professori di ruolo e di due rappresentanti dei liberi docenti.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche i professori incaricati.

Art. 8.

Il direttore della Scuola è nominato dal Re, tra i professori di ruolo della Scuola; dura in ufficio un triennio e può essere riconfermato.

Ad esso compete una indennità di carica di annue L. 1250.

Uguale indennità di L. 1250 spetta al presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

I provvedimenti concernenti lo stato guridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale assistente e tecnico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione; per il personale insegnante di ruolo, sono deliberati dal Ministero della educazione nazionale.

Per il conferimento degli incarichi di insegnamento e per ogni altro rapporto relativo, sono applicate le disposizioni vigenti nelle Regie università ed Istituti superiori.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di qualsiasi natura al personale insegnante, assistente e tecnico della Scuola è effettuato direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione a carico del bilancio della Scuola.

Art. 10.

Le assunzioni del personale saranno effettuate sotto la osservanza delle disposizioni disciplinanti la materia del reclutamento dal 20 agosto 1929 in poi.

Art. 11.

L'ordinamento tecnico didattico della Scuola e i ruoli organici del personale insegnante, assistente e tecnico saranno indicati dallo statuto proprio di essa, da approvarsi a norma dell'art. 42 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, su proposta del Consiglio della Scuola, udito il Consiglio di amministrazione e col parere di una speciale Commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726.

Art. 12.

Il rendiconto consuntivo della Scuola è dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmesso direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Un riassunto del rendiconto predetto è trasmesso al Ministero della educazione nazionale per conoscenza.

Art. 13.

L'attuale professore stabile di architettura della Reale accademia di belle arti di Napoli passa a far parte della

nuova Scuola e vi occupa a titolo stabile uno dei posti di ruolo di professore di cui all'art. 4.

Art. 14.

Sino a che continui a corrispondersi l'aggiunta di famiglia al personale di ruolo governativo, la medesima sarà corrisposta con le stesse norme al personale della Regia scuola superiore di architettura.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Il Corso speciale di architettura presso la Reale accademia di belle arti di Napoli è soppresso.

Gli attuali studenti di esso passano a far parte della nuova Scuola, acquistandovi di diritto l'iscrizione all'anno di corso per il quale sono iscritti o hanno diritto di essere iscritti a norma dell'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e delle disposizioni impartite dal Ministero dell'educazione nazionale in attesa della istituzione della Scuola.

Art. 16.

Sino a tre anni dalla data della presente convenzione l'ufficio di direttore della Scuola sarà esercitato dall'attuale professore stabile di architettura della Reale accademia di belle arti di Napoli, che, ai sensi dell'art. 13 della presente convenzione, passa a far parte della Scuola stessa.

Art. 17.

La Scuola superiore di architettura di Napoli avrà sede nel palazzo della Reale accademia di belle arti di Napoli, sino a che non potrà essere provveduto alla concessione di altri locali demaniali, ove se ne riscontri la necessità.

Art. 18.

La presente convenzione ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.

Fatto e stipulato l'atto presente, redatto in carta libera con esenzione della tassa di registro e bollo perchè stipulato nell'interesse esclusivo dello Stato e scritto da persona di mia fiducia in fogli dieci e righi diciotto, da me, designato ufficiale rogante per riceverlo, letto a chiara e intelligibile voce di fronte ai sopra nominati testimoni, alle parti intervenute, le quali, dopo esplicita conferma, con me e con i testimoni l'hanno sottoscritto qui in calce.

Firmati: *Gino Tenti - Bonifacio Loy - Duca di Bovino Giovanni de Riseis - Principe di Forino Nicola Caracciolo - Barone prof. comm. Adolfo Musco - On. Biagio Borriello - Domenico De Francesco - Comm. Giuseppe Cenzato - Andrea Romaldo - Avv. comm. Giovanni Cimino - On. Mattia Limoncelli.*

Testimoni: *On. Alberto prof. Calza Bini,* teste.
Prof. ing. Carlo Luigi Ricci, teste.

L'ufficiale rogante: *Luigi Iaricci.*

Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli, addì 1° luglio 1930-VIII, n. 6, vol. 399, foglio 60.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile).

Numero di pubblicazione 1494.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 1120.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Cataforio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Cataforio è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Cataforio, sostenne l'effettiva spesa di L. 45.852,85;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1142, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Cataforio, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di lire 4435,07, L. 4000 e L. 2000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Cataforio, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 35.417,78 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 97. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Cataforio.

POSTI DI RUOLO N. 5.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	41.941,88
2. Retribuzioni per supplenze	»	873,13
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	2.607,24
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	430,60

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	45.852,85

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	4.435,07		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	4.000 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.000 —		
			»	10.435,07
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L.	35.417,78

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1495.

REGIO DECRETO 3 agosto 1930, n. 1173.

Approvazione dello statuto del Consorzio costituito fra i comuni di Brescia, Cellatica e Gussago per la concessione in uso del suolo stradale occorrente a sede della tramvia elettrica Brescia-Cellatica-Gussago.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 17 dicembre 1926 del comune di Brescia, 20 dicembre 1926 del comune di Cellatica e 19 dicembre 1926 del comune di Gussago, riguardanti la costituzione fra i detti Comuni del Consorzio per la concessione in uso del suolo stradale occorrente a sede della tramvia elettrica Brescia-Cellatica-Gussago;

Viste le successive deliberazioni rispettivamente emesse dai detti Comuni in data 25 ottobre, 26 novembre e 25 ottobre 1928, nonchè quelle 7 giugno, 16 luglio e 18 giugno 1929 con le quali gli enti costituenti il Consorzio hanno approvato lo statuto pel funzionamento del Consorzio;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sulla riforma della legge comunale e provinciale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto del Consorzio costituito fra i comuni di Brescia, Cellatica e Gussago per la concessione in uso del suolo stradale occorrente a sede della tramvia elettrica Brescia-Cellatica-Gussago.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto statuto, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 140. — MANCINI.

Statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Brescia-Cellatica-Gussago.

Art. 1.

E' costituito fra i comuni di Brescia, Cellatica e Gussago, un Consorzio per la concessione in uso del suolo stradale per la sede della tramvia elettrica Brescia-Cellatica-Gussago.

Art. 2.

Il Consorzio ha la sua sede presso il municipio di Brescia. La rappresentanza consorziale è costituita dai podestà protempore dei tre Comuni, i quali hanno la facoltà, in caso di loro impedimento, di delegare altra persona a prendere parte alle adunanze consorziali.

L'ufficio di presidente e la rappresentanza legale del Consorzio sono devoluti al podestà della città di Brescia.

Art. 3.

Spetta alla rappresentanza consorziale di deliberare intorno alla concessione dell'uso del suolo stradale, alle eventuali modificazioni della medesima, allo statuto e sue revisioni, alle spese che occorressero al Consorzio nel corso della concessione, ai bilanci, alle transazioni ed alle liti da promuovere e in generale a tutti gli atti di amministrazione consortile.

La detta rappresentanza provvede inoltre, in massima, alla tutela e all'amministrazione degli interessi della azienda consortile; vigila, sotto la direttiva del presidente, alla esatta osservanza da parte della Società concessionaria dei patti stipulati nell'atto di concessione e di ogni altro rapporto contrattuale fissato con la medesima, per segnalare ogni anomalia e deficienza ai competenti uffici governativi.

Art. 4.

Salvo il caso previsto dall'art. 10, la rappresentanza consorziale si riunirà ogni qualvolta se ne presenti il bisogno in seguito ad invito del presidente o per domanda anche di uno solo dei rappresentanti dei comuni di Cellatica e di Gussago.

La convocazione sarà fatta con avvisi scritti da recapitarsi ai rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza nei quali la convocazione potrà seguire anche entro le ventiquattro ore.

Art. 5.

Il servizio di cassa del Consorzio verrà fatto dal tesoriere del comune di Brescia.

Art. 6.

La ripartizione tra i Comuni interessati degli eventuali sussidi e concorsi che fossero disposti dallo Stato, dagli enti pubblici o dai privati a favore del Consorzio, sarà fatta in ragione diretta della percorrenza della linea sui rispettivi territori.

Art. 7.

I Comuni consorziati, previa regolare deliberazione che li autorizzi, stanzieranno nei loro bilanci le somme necessarie per l'adattamento della sede stradale occorrente all'esercizio della tramvia e quelle occorrenti in futuro a tale oggetto; come pure stanzieranno nei bilanci stessi, le somme dipendenti dal funzionamento amministrativo del Consorzio; queste ultime da ripartirsi in ragione diretta della percorrenza della linea sui rispettivi territori.

Art. 8.

Le deliberazioni della rappresentanza consorziale seguono a maggioranza. Di ogni deliberazione sarà, a cura del segretario, redatto regolare verbale, per la legalità del quale necessitano le firme del presidente e del segretario.

Art. 9.

Le riunioni della rappresentanza consorziale vengono tenute nella sede del comune di Brescia.

Art. 10.

La durata del Consorzio è stabilita per tutto il tempo che durerà la concessione della tramvia e cioè fino al 31 dicembre 1960, salve le eventuali proroghe.

Art. 11.

Per tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente statuto pel regolare funzionamento del Consorzio e della sua rappresentanza si farà ricorso alle disposizioni della legge comunale e provinciale e al relativo regolamento.

Art. 12.

Il presente statuto e qualunque posteriore modificazione sono soggetti all'approvazione governativa, da emanarsi con Regio decreto su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 1496.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 1121.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Villa San Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Villa San Giuseppe è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927 1928 l'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Villa San Giuseppe sostenne l'effettiva spesa di L. 33.375,14;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 777, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Villa San Giuseppe, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 1564,56, L. 2400 e L. 1200;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Villa San Giuseppe, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 28.210,58 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 98. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Villa San Giuseppe.

POSTI DI RUOLO N. 3.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	28.025,42
2. Retribuzioni per supplenze	»	3.499,75
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	1.849,97
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	33.375,14

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n 487	L.	1.564,56		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1722	»	2.400 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	1.200 —		
			»	5.164,56
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L.	28.210,58

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1497.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 1125.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Sambatello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Sambatello è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Sambatello sostenne l'effettiva spesa di L. 39.770,45;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1142, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Sambatello ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di lire 1842,75, L. 3200 e L. 1600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Sambatello, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 33.127,70 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 102. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Sambatello.

POSTI DI RUOLO N. 4.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo . . .	L.	36.285,62
2. Retribuzioni per supplenze	»	1.139,73
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	2.345,10
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate	»	
Totale . . .	L.	39.770,45
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:		
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 . . . . L. 1.842,75		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . » 3.200 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . . » 1.600 —	»	6.642,75
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928 . .	L.	33.127,70

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1498.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 1126.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Salice.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Salice è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Salice sostenne l'effettiva spesa di L. 24,518.76;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 29 marzo 1916, n. 777, 16 giugno 1927, n. 1658, 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Salice, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 1435.63, L. 1600 e L. 800;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio-Calabria a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Salice, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 20.683,13 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 103. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Salice.

POSTI DI RUOLO N. 2.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale:*

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	23.150,76
2. Retribuzioni per supplenze	»	
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	1.368 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	24.518,76

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	1.435,63	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	1.600 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	800 —	
		»	3.835,63
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928		L.	20.683,13

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1499.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 1114.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Catona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Catona è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927 1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Catona sostenne l'effettiva spesa di L. 83,346.07;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1142, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Catona, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 5483,23, L. 6400 e L. 3200;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Catona, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 68.262,84 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 91. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Catona.

POSTI DI RUOLO N. 9.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale:*

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	78.501,55
2. Retribuzioni per supplenze	»	
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	4.707,32
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	137,20

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	83.346,07

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 5.483,23	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 6.400 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, . 1722	» 3.200 —	
		» 15.083,23
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928 . .		L. 68.262,84

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1500.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 1128.

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Cotignola, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1915, n. 296, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Ravenna fu affidata al Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° aprile 1915;

Veduto che a carico del comune di Cotignola, della provincia di Ravenna, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto fu consolidato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di lire 18.489,39;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto che alcune scuole del detto comune di Cotignola, inscritto al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione del servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Emilia e del podestà del comune di Cotignola, con le quali il contributo predetto viene elevato a:

L. 18.636,33 dal 1° settembre 1915;

L. 18.708,21 dal 1° settembre 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Cotignola, della provincia di Ravenna, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 18.489,39 col R. decreto 24 gennaio 1915, n. 296, viene elevato come appresso:

a L. 18.636,33 dal 1° settembre 1915 al 31 agosto 1923;

a L. 18.708,21 dal 1° settembre 1923.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 24 gennaio 1915, n. 296, è rettificato, nella parte riguardante il predetto comune di Cotignola, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 105. — MANCINI.

PROVINCIA DI RAVENNA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 296			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Cotignola	17.976,17	513,22	18,489.39			
Nuova liquidazione						
Dal 1° settembre 1915 .				17,976.17	660,16	18,636.33
1° settembre 1923 .				17,976.17	732,04	18,708.21

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

REGIO DECRETO 15 maggio 1930.

Approvazione della convenzione aggiuntiva stipulata tra lo Stato e la Società Aerea Mediterranea per l'impianto e l'esercizio di quattro linee aeree commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250, che approva una convenzione riguardante la cessione delle quote sociali della Società di traffico aereo Adria Aero Llyod di Tirana al Governo italiano;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle società di navigazione aerea che eserciscono linee aeree, successivamente modificato dalla legge 17 gennaio 1929, n. 95;

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1319, che autorizza il Ministero dell'aeronautica a partecipare alla costituzione della Società Aerea Mediterranea;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929 che approva la convenzione 5 novembre 1928 per l'impianto e l'esercizio di alcune linee aeree;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 9 aprile 1930 - Anno VIII, tra il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società Aerea Mediterranea, per l'impianto e l'esercizio delle seguenti linee aeree commerciali:

1° Roma-Tunisi;
2° Cagliari-Tunisi;
3° Roma-Palermo (Trapani)-Tunisi;
4° Roma-Napoli-Brindisi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Aeronautica, foglio n. 217. — BRENNA.

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Aerea Mediterranea, inerente all'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Tunisi, Cagliari-Tunisi, Roma-Palermo (Trapani)-Tunisi, Roma-Napoli-Brindisi.

Il Ministro per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed i signori on. dott. Alberto Garelli e marchese colonnello ing. Giulio Gavotti, rispettivamente presidente e consigliere delegato della Società Aerea Mediterrenea con sede in Roma, con capitale di L. 7.800.000, in rappresentanza della medesima, hanno stipulato e concordato quanto segue:

Art. 1.

La Società Aerea Mediterranea è autorizzata a gestire, con frequenza bisettimanale, le linee Roma-Tunisi, Cagliari-Tunisi e Roma-Palermo (Trapani)-Tunisi a decorrere dal 1° luglio 1929 a tutto il 31 dicembre 1934, salvo eventuale proroga della convenzione 10 marzo 1929 tra il Governo Italiano ed il Governo Francese; è autorizzata altresì a gestire la linea Roma-Napoli-Brindisi, con frequenza trisettimanale, a decorrere dal 1° luglio 1929 a tutto il 30 giugno 1939.

Continueranno ad essere gestite dalla Società Aerea Mediterranea le linee di cui alla convenzione 5 novembre 1928, approvata con R. decreto 21 marzo 1929. La frequenza sulla linea Roma-Cagliari è portata a giornaliera e quella sulla Brindisi-Valona è portata a trisettimanale.

Art. 2.

La sovvenzione chilometrica per tutte le linee suddette resta fissata in L. 15,50 per ogni chilometro effettivamente volato. Per la linea Roma-Napoli-Brindisi, che sarà gestita con apparecchio italiano trimotore 300 HP, la sovvenzione è fissata in ragione di L. 10,20 per chilometro volato. Il numero complessivo di chilometri che potrà essere coperto annualmente dalla Società nell'esercizio di tutte le linee, e cioè di quelle affidatele per la convenzione 5 novembre 1928 e di quelle oggetto della presente convenzione, non dovrà importare un onere superiore allo stanziamento complessivo di L. 13.342.750 il quale comprende anche la sovvenzione fissa di cui all'art. 5 della presente convenzione e la sovvenzione chilometrica che viene corrisposta per le linee interne albanesi di cui all'art. 1 della convenzione 5 novembre 1928, modificato dall'art. 8 della presente convenzione.

Il Ministero ha facoltà, d'intesa con il Ministero delle finanze, a suo insindacabile giudizio, di devolvere tutto o parte delle eventuali economie realizzate anno per anno sulle somme globali stanziate per l'esercizio di linee affidate alle Società, in aumento dello stanziamento annuo per gli esercizi successivi, tenuto conto delle condizioni speciali delle linee affidate alla Società e delle condizioni generali della rete aerea.

Art. 3.

Agli effetti della presente convenzione si presume che l'intero viaggio singolo effettuato sulla rotta Roma-Tunisi sia di chilometri 690; sulla rotta Cagliari-Tunisi di chilometri 307; sulla rotta Roma-Palermo di chilometri 525; Palermo (Trapani)-Tunisi chilometri 360 (Palermo-Trapani chilometri 90, Trapani-Tunisi chilometri 270); Palermo-Tunisi (diretta) chilometri 350; sulla rotta terrestre Roma-Napoli-Brindisi chilometri 530 (Roma-Napoli chilometri 180, Napoli-Brindisi chilometri 350).

L'itinerario della linea Roma-Tunisi senza scalo, la cui lunghezza è indicata in chilometri 690, si riferisce alla rotta di sicurezza Roma-Capo Comino-Coste Orientali della Sardegna-Tunisi, che la Società ha l'obbligo di far seguire ai propri aeromobili nell'esercizio della linea suddetta. Il Ministero dell'aeronautica controllerà periodicamente la osservanza di tale prescrizione.

A parziale modifica del 4° comma dell'art. 5 della convenzione 5 novembre 1928, il chilometraggio sul tratto Brindisi-Valona rimane fissato in chilometri 139.

Art. 4.

Il Ministero, quando se ne presenti l'opportunità farà eseguire voli e servizi temporanei con scali diversamente distribuiti oppure con percorsi diversi, sempre però nei limiti dello stanziamento complessivo di L. 13.342.750.

Il Ministero potrà anche, in base alle economie realizzate, intensificare la frequenza dei servizi gestiti dalla Società, secondo le modalità di cui all'art. 4 della convenzione 5 novembre 1928.

Art. 5.

Lo Stato, entro i limiti dello stanziamento complessivo di L. 13.342.750, concede alla Società per la durata massima della presente convenzione una sovvenzione annua di lire 800.000 come contributo alle spese di impianto, attrezzatura e mantenimento della flotta sociale.

La somma anzidetta di L. 800.000 potrà essere devoluta dalla Società sino alla concorrenza massima di 5 annualità al servizio di obbligazioni o di altre operazioni finanziarie corrispondenti, per il quale servizio lo Stato vincola detta somma di L. 800.000 annue in conto speciale presso la sede di Roma della Banca d'Italia a garanzia dei creditori.

Nel caso che venisse a mancare alla Società assuntrice per qualsiasi causa il diritto alla sovvenzione, lo Stato verserà ugualmente l'ammontare della parte di essa vincolata per il servizio delle obbligazioni rivalendosi verso la Società stessa.

Il pagamento della somma sarà comunque effettuato in rate trimestrali posticipate.

Qualora la Società eserciti il diritto di devolvere il contributo fisso di L. 800.000 al servizio delle obbligazioni o di altre operazioni finanziarie, dovrà garantire lo Stato per il caso che le venga a mancare il diritto alla sovvenzione, consentendo l'ipoteca sugli aeromobili sociali e sugli immobili, sia esistenti all'atto della presente convenzione sia di ulteriore acquisto ed offrendo altra idonea garanzia fino alla concorrenza dell'eventuale credito statale.

Dovrà inoltre assicurare preventivamente per il loro intero valore gli aeromobili sui quali si accende ipoteca.

La Società ha l'obbligo di comunicare al Ministero le Compagnie di assicurazione presso le quali assicurerà gli aeromobili.

In caso di sinistro di alcuno degli aeromobili stessi la ipoteca sarà estesa su altri aeromobili sociali che dovranno essere ugualmente assicurati.

Comunque lo Stato avrà un credito privilegiato sulla somma che dovrà essere pagata dalla Società assicuratrice in conseguenza del sinistro.

Il diritto di prima ipoteca sugli aeromobili sociali sarà ridotto all'ammontare delle somme anno per anno proporzionalmente alla diminuita esposizione dello Stato.

Lo Stato rinnoverà a richiesta della Società, parzialmente o totalmente, la garanzia per il servizio delle operazioni finanziarie, non oltre ad ogni modo il totale dei dieci anni della convenzione, sempre quando la esposizione dello Stato, per effetto dell'avvenuta scadenza delle quote annuali di L. 800.000, risulti inferiore alle 5 annualità.

In conseguenza di ciò verrà data dalla Società la medesima garanzia ipotecaria contemplata dal presente articolo in proporzione della nuova somma scontata.

Art. 6.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione e di quella 5 novembre 1928, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale che sarà composto:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato ovvero da un consigliere di Stato, scelto dal presidente del Consiglio di Stato, presidente;

b) da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti, membro;

c) da un consigliere di Corte di appello, designato dal primo presidente della Corte di appello di Roma, membro.

Gli arbitri giudicheranno secondo le norme del diritto e la decisione non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali mezzi di gravame le parti espressamente rinunciano.

Spetta agli arbitri, oltre che decidere nel merito, stabilire anche a carico di quale delle parti ed in quale proporzione dovranno andare le spese di giudizio nonchè gli onorari ai medesimi dovuti.

La domanda di arbitrato dovrà essere proposta nel termine di mesi tre dalla data di comunicazione del provvedimento che dà origine alla controversia.

Art. 7.

La Società si impegna di aumentare la flotta sociale, entro il termine di un anno dalla data del provvedimento che approva la presente convenzione, a numero 12 apparecchi S. 55 e a disporre entro lo stesso termine di non meno 38 motori compresi 14 di riserva.

La Società si impegna di iniziare il servizio della Roma-Napoli-Brindisi con almeno tre apparecchi trimotori e a quattro motori di riserva.

Art. 8.

Agli articoli 1, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17 e 21 della sopracitata convenzione 5 novembre 1928 sono introdotte le seguenti modifiche:

Art. 1. — E' modificato come segue:

« Lo Stato concede alla Società Aerea Mediterranea l'im-
« pianto e l'esercizio delle linee aeree Ostia-Cagliari e Brin-
« disi-Valona, corrispondendo una sovvenzione chilometrica
« di L. 15,50; la stessa sovvenzione è corrisposta alla predet-
« ta Società anche per le linee interne albanesi di cui alla
« convenzione 4 febbraio 1927, approvata con R. decreto-legge
« 7 luglio 1927, n. 1250, linee che gestisce la Società Adria
« Aero Lloyd (di cui la Società Aerea Mediterranea è unica
« azionista) in base alla convenzione stipulata nel settem-
« bre 1924 fra il Governo albanese e la Società Adria Aero
« Lloyd.

« Ai fini della corresponsione della sovvenzione delle linee
« interne albanesi, saranno determinati con decreto Mini-
« steriale i percorsi chilometrici sulle linee stesse ».

Art. 7. — E' modificato come segue:

« La Società è tenuta al trasporto gratuito e per ciascun
« viaggio di chilogrammi 3 di corrispondenze postali tanto
« ordinarie che raccomandate, ed anche con valore dichiarato
« quando queste ultime siano ammesse al trasporto per via
« aerea dalla Amministrazione postale.

« Essa inoltre, su richiesta dell'Amministrazione postale
« italiana e coll'osservanza delle modalità da essa stabilite,
« trasporterà anche gratuitamente da Roma a ciascuno Sta-
« to estero toccato dalle linee e viceversa i pieghi diplomatici
« italiani diretti alle corrispondenti Ambasciate e Legazioni
« e quelli da queste provenienti.

« L'Amministrazione delle poste italiane potrà valersi del-
« le linee affidate alla Società per il trasporto di effetti po-
« stali oltre il predetto limite di peso, corrispondendo alla
« Società un compenso in ragione di cent. 20 per ogni cento

« grammi o frazione di 100 grammi di peso lordo di corri« spondenze trasportate e per ogni 100 chilometri o frazione « di 100 chilometri di percorso.

« Il carico complessivo degli effetti postali trasportati da« gli aeromobili non dovrà superare i limiti imposti dalla « legge 17 gennaio 1929, n. 175.

« La Società si obbliga di modificare in qualsiasi momen« to, su semplice richiesta del Ministero, la tariffa dei com« pensi di trasporto degli effetti postali come sopra specifi« cata, in relazione a quella che verrà stabilita dalle Confe« renze internazionali.

« La Società si impegna di ritirare e di consegnare la cor« rispondenza ed i pacchi negli uffici postali che saranno in« dicati dall'Amministrazione delle poste, trasportandoli a « sue spese con mezzi propri in coincidenza cogli orari di par« tenza e di arrivo agli scali degli aeromobili.

« Sulle linee interne ed internazionali la Società si im« pegna di eseguire il trasporto dei pacchi postali a richie« sta dell'Amministrazione delle poste, nei limiti massimi di « cui alla legge 17 gennaio 1929, n. 175, verso il compenso « che sarà concordato e che non potrà eccedere quello sta« bilito per il trasporto delle merci sui vari percorsi aerei ».

Art. 8. — La clausola di cui al n. 1 della lettera *f*) è modificata come segue:

« 1) Ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per la aero« nautica, sia in carica che usciti di carica ».

Art. 11. — Il quarto comma è modificato come segue:

« Tutto il materiale di cui sopra e le relative parti di ri« cambio strumenti ecc. di cui sopra, debbono essere di esclu« siva proprietà della Società ».

Il quinto comma è soppresso.

Art. 12. — Il 1° comma è sostituito dai commi seguenti:

« Il Ministero si riserva di predisporre entro un mese dal« la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decre« to approvante la convenzione aggiuntiva, le stazioni radio« elettriche (radiotelegrafiche, radiotelefoniche e radiogonio« metriche) terrestri più adatte per comunicare con gli ap« parecchi in volo, utilizzando sia le stazioni esistenti delle « varie Amministrazioni, apportandovi, se del caso, gli op« portuni miglioramenti, sia nuove stazioni da impiantarsi.

« Gli eventuali ritardi però nel funzionamento delle sta« zioni sopradette non daranno luogo ad indennizzi o com« pensi di sorta.

« Di tali stazioni come di tutte le altre dipendenti o co« munque autorizzate dal Ministero dell'aeronautica che pos« sono interessare le linee in oggetto, la Società potrà ser« virsi a pagamento, secondo le tariffe in vigore, ma limita« tamente alla trasmissione delle comunicazioni relative al« l'esercizio delle linee aeree formanti oggetto della presente « convenzione e della convenzione aggiuntiva e delle modifica« zioni ed aggiunte ad esse linee che il Ministero ha facoltà « di consentire ».

Allo stesso art. 12 viene aggiunto il comma seguente:

« L'impianto e la gestione, da parte della Società conces« sionaria, di stazioni radioelettriche installate a bordo dei « propri aeromobili, sono subordinati a regolare concessione, « secondo le norme emanate dal Ministero delle comunica« zioni ».

Art. 15. — Il comma di cui alla lettera *a*) è modificato come segue:

« *a*) l'uso degli aeroporti di Ostia, Roma (Littorio), Na« poli, Palermo, San Vito dei Normanni, Elmas e Brindisi, « nonchè nel caso di forzati atterraggi e ammaraggi l'uso de« gli aeroporti e dei campi di fortuna esistenti sulla rotta, il « tutto nella misura strettamente necessaria per il funzio« namento delle linee e dietro concessione particolare del « Ministero ».

Il secondo comma è modificato come segue:

« Il còmpito della sorveglianza degli apparecchi e delle « parti di ricambio spetta alla Società la quale esonera l'Am« ministrazione dello Stato dei danni che in qualunque mo« do potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli aero« porti e dei ricoveri statali ».

Art. 16. — Si aggiunge il comma seguente:

« *m*) le norme concernenti la notifica dei rapporti sugli « incidenti di volo e le relative sanzioni ».

Art. 17. — Il secondo comma è modificato come segue:

« Il Ministero, sentita la Società, ha facoltà di esigere, a « suo insindacabile giudizio, nei rispetti del personale della « Società stessa, sanzioni disciplinari, e fino il licenziamento « del personale medesimo ».

Art. 21. — Si aggiunge il comma seguente:

« *h*) qualora si verifichino ripetute inosservanze delle « prescrizioni relative alla notifica dei rapporti degli inciden« ti di volo, a norma del disciplinare ».

Dopo l'art. 21 si aggiunge il seguente articolo:

« Art. 21-bis. — *Consegna degli impianti fissi e degli im« mobili alla scadenza della convenzione e nei casi di deca« denza e di risoluzione.*

« Alla scadenza della convenzione e nei casi di decadenza « e di risoluzione di cui al precedente art. 21, il Ministero as« sumerà la proprietà degli impianti fissi e degli immobili « costruiti dalla Società su beni demaniali e non demaniali, « a norma dell'art. 8 della legge 18 ottobre 1923, n. 3176.

« Oltre all'obbligo di richiedere la preventiva autorizza« zione ministeriale per la costruzione di qualsiasi impianto « adibito ad uso della navigazione aerea, di cui al 1° com« ma dell'art. 10 della legge 20 agosto 1923, n. 2207, la So« cietà è tenuta a comunicare al Ministero, almeno un mese « prima dell'inizio dei lavori, i terreni non demaniali sui « quali intende costruire impianti fissi ed immobili.

« La disposizione di cui al 1° comma del presente articolo « sarà trascritta negli uffici ipotecari ove sono situati i ter« reni non demaniali nei quali la Società intenderà esegui« re la costruzione degli impianti fissi e degli immobili ».

Art. 22. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La liquidazione della Società verrà affidata a una Com« missione composta:

« *a*) dal capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico « aereo;

« *b*) da un consigliere della Corte di appello di Roma;

« *c*) da un referendario della Corte dei conti.

Art. 9.

Salvo le varianti ed aggiunte che risultano dai precedenti articoli, restano ferme in ogni loro altra parte le disposizioni contenute nella convenzione 5 novembre 1928 per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree Ostia-Cagliari e Brindisi-Valona approvata con R. decreto 21 marzo 1929, disposizioni che s'intendono ripetute nella presente e quindi a questa integralmente applicabili, tranne tutte le clausole della convenzione stessa che si riferiscono alla gestione delle li-

nee albanesi gestite dall'Adria Aero Lloyd, clausole che s'intendono soppresse.

Fatto a Roma in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti, ed uno per il Registro, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII.

Il Ministro per l'aeronautica: BALBO.

Società Aerea Mediterranea:
Il consigliere delegato: GAVOTTI.
Il presidente: GARELLI.

(4416)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/415/29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giovanni di Stefano, nato a Bresovizza il 5 maggio 1888 e residente a Trieste, via Molin a vento n. 138, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Abram nata Gustincic di Giuseppe, nata il 9 giugno 1895, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 20 novembre 1914, figlia;
3. Paola di Giovanni, nata il 20 aprile 1917, figlia;
4. Emilia di Giovanni, nata il 18 giugno 1919, figlia;
5. Luciana di Giovanni, nata il 7 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2889)

N. 11419/403/29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Antonio fu Luigi, nato a Trieste il 2 giugno 1875 e residente a Trieste, via Media n. 37, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Virginia Abram nata Zecchini di Luigi, nata il 24 dicembre 1885, moglie;
2. Luigi di Antonio, nato il 21 gennaio 1905, figlio;
3. Alberta di Antonio, nata il 24 settembre 1906, figlia;
4. Lidia di Antonio, nata il 25 gennaio 1910, figlia;
5. Nives di Antonio, nata il 3 febbraio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 26 agosto 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Ampellio Pattini, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Reggio Emilia.

Sig Lelio Casacci, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Reggio Calabria.

Dott. Giovanni Belelli, a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Aosta.

Roma, 27 agosto 1930 - Anno VIII

(5107)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 180.

Media dei cambi e delle rendite
del 1° settembre 1930 - Anno VIII

Francia	75.12	Oro	368.35
Svizzera	371.27	Belgrado	33.95
Londra	92.947	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.693	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	204 —	Norvegia	5.32
Belgio	2.66	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.557	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.699	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.69	Danimarca	5.12
Romania	11.39	Rendita 3.50 %	67.25
Peso Argentino Oro	15.49	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.795	Rendita 3 % lordo	41.65
New York	19.09	Consolidato 5 %	81 —
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	76.20

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.